



Cod. NC7/O11
Cod. Area Legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0001639
Data: 18/12/2013

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
PORDENONE

**Oggetto: Rif. Vs. mail del 25 novembre 2013, prot. n. 2270/2013-1.1 –
Redazione V.A.S. da parte di altre figure professionali oltre
l'Architetto ed il Pianificatore.**

Con riferimento alla figura del pianificatore territoriale, il secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001, precisa: *“formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale: 1) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; 2) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; 3) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.”*

La competenza del pianificatore è, quindi, essenzialmente rivolta alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.

La Direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 1) individua, specificatamente, una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

In particolare, (ex art. 3, comma 2), direttiva 2001/42/CE), devono essere, sistematicamente, sottoposti a V.A.S. i piani e programmi che presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti: *siano elaborati nei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscano il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE oltre ai piani e programmi “per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE”.*





All'interno del DPR 328/2001 è possibile riscontrare i limiti di competenza per la stesura di una V.A.S. da parte di altre categorie professionali; più precisamente:

- in base all'art. 31, comma 1, lettera i) i biologi debbono limitare la loro attività alla *“valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici”*;
- in base all'art.41, comma 1, lettera h) i geologi possono effettuare *“gli studi di impatto ambientale (V.I.A.) e per la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) limitatamente agli aspetti geologici”*;
- in base all'art. 46, comma 1, lettera a) gli ingegneri (sezione ingegneria civile e ambientale) possono attendere alla *“valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio”*;
- in base all'art. 46, comma 1, lettera b) gli ingegneri, sezione industriale possono svolgere *“la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico – chirurgica”*.

Gli agronomi, infine, in ottemperanza al disposto dell'art. 2 lettera r) della Legge 152/92, possono svolgere *“la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene gli effetti sulla flora e la fauna”*.

Pertanto, in base a quanto esplicitato, la prestazione riguardante la Valutazione Ambientale Strategica appare, chiaramente, appannaggio privilegiato del Pianificatore territoriale, mentre per tutte le altre professionalità sopra specificate detta prestazione, per quanto precisato, non può essere svolta in forma piena ed esclusiva.

Con i migliori saluti.

Il Presidente del Dipartimento

Lavoro, compensi e competenze professionali

(arch. Pasquale Caprio)

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente dell'Ufficio di Coordinamento

(arch. Raffaello Frasca)